

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Modifica e integrazione DGR 1068 del 16/09/2019 Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- *di modificare l’Allegato B della DGR 1068 del 16/09/2019, di approvazione delle disposizioni regionali con cui vengono individuate le fattispecie di violazione e applicate le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, con riferimento alla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”, sostituendo la tabella di pag.36 con la tabella riportata nell’Allegato 1 del presente atto e aggiungendo le schede di penalizzazione contenute nello stesso Allegato 1;*
- *di integrare inoltre l’Allegato B della DGR 1068 del 16/09/2019 con riferimento alla sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” aggiungendo la tabella delle riduzioni e le schede di penalizzazione riportate nell’Allegato 2 della presente deliberazione;*
- *di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;**
- **Decisione n.5345 del 28/07/2015 e la Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;**
- **Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017 di approvazione del PSR 2014/2020**
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.**
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità**
- **Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 MIPAF recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.**
- **DGR n.1122 del 02/10/2017 recante "PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.**
- **Decreto ministeriale del 18 gennaio 2018. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*
- *DGR 1068 del 16/09/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR 1669 del 10/12/2018.*

motivazione

Il Regolamento 11 marzo 2014 n. 640/2014, regolamento delegato della Commissione (CE) che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, all'articolo 35 stabilisce che, per le misure legate allo sviluppo rurale 2014-2020, *“il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale, oppure se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori”*. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 recante “ Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ha disciplinato le modalità con le quali le regioni e le province autonome, ovvero le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa”.

La Regione Marche, per le misure a investimento e operazioni non connesse alle superfici, ha adottato la DGR n.1068 del 16/09/2019 che reca:

- l'allegato “A”, che riguarda le penalizzazioni per il mancato rispetto degli impegni trasversali su più misure;
- l'allegato “B”, riferito alle penalizzazioni per il mancato rispetto di impegni specifici sulle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

singole misure.

In relazione alla sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”, nell’Allegato B, la DGR 1068/2019 contiene le ipotesi di decadenza e le riduzioni legate ai seguenti impegni:

- Condurre in qualità di capo azienda un’impresa agricola idonea per l’insediamento per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- Mantenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per tutto il periodo di impegno di conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo azienda;
- Condurre in qualità di capo azienda un’impresa agricola idonea per l’insediamento per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- Mantenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per tutto il periodo di impegno di conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo azienda.

E’ emersa tuttavia l’esigenza di integrare le fattispecie previste includendo anche l’ipotesi del mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 1305/2013 e dal Regolamento delegato (UE) 807/2014 con riferimento a due altri adempimenti obbligatori: avvio del piano di sviluppo aziendale e ottenimento del requisito delle competenze professionali entro i termini stabiliti dai regolamenti.

Per quanto attiene ai tempi di attuazione del piano di sviluppo aziendale, in conformità all’art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013, sia la scheda di misura del PSR, che i bandi, stabiliscono che il piano di sviluppo aziendale deve essere avviato entro nove mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno e deve concludersi entro 36 mesi, elevabili eventualmente a 48 mesi in casi debitamente giustificati (comunque in linea con quanto stabilito dall’art. 19 par. 5 del reg. UE 1305/2013).

Per quanto riguarda, invece, il requisito delle competenze professionali la scheda di misura del PSR nel paragrafo “ Informazioni relative all’applicazione del periodo di tolleranza di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014” stabilisce che *“Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo di grazia non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale. Qualora entro tale termine non sono acquisite le suddette competenze, vi è la decadenza dagli aiuti.”*

Il mancato rispetto del termine di nove mesi dalla decisione di concessione degli aiuti, indicato nel Regolamento per l’avvio del piano di sviluppo, nonchè il mancato rispetto del termine per ottenere il possesso dei requisiti professionali, determinano senza dubbio la decadenza totale dell’aiuto relativo alla sottomisura 6.1, ossia il premio di insediamento.

Nel caso specifico dei bandi della Regione Marche però, a tale premio di insediamento possono essere addizionati contributi legati ad altre sottomisure del PSR, attivabili dai richiedenti con la presentazione della domanda di sostegno, che vanno a costituire il cosiddetto “pacchetto giovani”. Nel caso di attivazione di tali sottomisure, qualora si abbia la decadenza della domanda relativa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alla sottomisura 6.1, i bandi prevedono l'inammissibilità della domande correlate del "pacchetto giovani" e la conseguente revoca del contributo eventualmente già concesso.

Occorre tuttavia considerare che il regolamento Delegato 640/2014, afferma che la sanzione deve essere sempre proporzionale alla inadempienza rilevata.

Ora, nel caso in cui il beneficiario riesca comunque a portare a termine efficacemente il piano di sviluppo aziendale, raggiungendo tutti gli obiettivi previsti dal Pacchetto giovani, nonostante la perdita dell'aiuto per l'insediamento – per mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione degli adempimenti obbligatori - si ritiene opportuno, secondo il principio della proporzionalità, applicare la sanzione per le altre sottomisure attivate nel pacchetto.

Tale logica è ovviamente applicabile solo qualora tali adempimenti obbligatori siano stati eseguiti, ancorché in ritardo e, comunque, sempre entro i termini perentori previsti dal bando per la conclusione del piano di sviluppo aziendale presentato con la domanda di sostegno.

Considerando che l'obbligo di avvio della realizzazione del progetto entro 9 mesi e quello del raggiungimento delle capacità professionale entro 36 mesi possono incidere in modo relativo sull'efficacia della realizzazione del piano aziendale, si reputa opportuno prevedere una riduzione del 5% da applicare a tutte le sottomisure del pacchetto, nel caso del mancato rispetto di uno solo dei due obblighi; qualora invece non vengano rispettati entrambi gli obblighi, si ritiene adeguata l'applicazione di una riduzione del 10% .

Inoltre a seguito dell'attivazione della sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" è necessario prevedere la sanzione da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di mantenere nel progetto di consulenza il numero di almeno 20 imprese in un medesimo ambito di consulenza.

esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 45/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del PR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

